

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7047 del 17/12/2024
Oggetto	PROCEDIMENTO FC17T0066 - LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN UN TRATTO TOMBINATO DEL TORRENTE CESUOLA IN ZONA CENTRO IN COMUNE DI CESENA RICHIEDENTE: CECCARELLI LUCA & C. S.A.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7353 del 17/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE IN UN TRATTO TOMBINATO DEL TORRENTE CESUOLA IN ZONA
CENTRO IN COMUNE DI CESENA RICHIEDENTE: CECCARELLI LUCA & C. S.A.S. -
PROCEDIMENTO FC17T0066 -**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti

il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n 5932 del 07/11/2017, con scadenza il 31/10/2023, successivamente modificata con determinazione dirigenziale nr 140 del 13/01/2020, con la quale Arpae ha rilasciato alla ditta CECCARELLI LUCA & C. S.A.S. (C.F. 04088000403) con sede legale in comune di Cesena (FC), la concessione relativa all'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni a servizio dell'attività, di complessivi mq. 57,93 di lastrico tombinato del torrente Cesuola in Vicolo Giovanni del Virgilio in Comune di Cesena (FC). Tale area è identificata catastalmente al Foglio 125 fronte mappali 380-381-364 di detto Comune - **Pratica FC17T0066**;

VISTA l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 03/10/2023 con protocollo n. PG/2023/167475 integrata in data 13/10/2023 con protocollo PG/2023/173849, con cui il legale rappresentante della ditta CECCARELLI LUCA & C. S.A.S. (C.F. 04088000403) con sede legale in comune di Cesena (FC), ha richiesto il rinnovo della concessione senza modifiche per l'occupazione di complessivi mq. 57,93 di lastrico tombinato del torrente Cesuola in Vicolo Giovanni del Virgilio in Comune di Cesena (FC). Tale area è identificata catastalmente al Foglio 125 fronte mappali 380-381-364 di detto Comune;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 5932 del 07/11/2017, successivamente modificata con determinazione dirigenziale nr 140 del 13/01/2020;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 e successiva Deliberazione del 23 maggio 2023, è stato dichiarato per 12 mesi a far data dal 01 maggio 2023 lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali di maggio 2023;

CONSIDERATO che le Ordinanze della Regione Emilia-Romagna n. 73 del 26/05/2023 e n.125 del 28/07/2023 hanno disposto che tutte le concessioni in scadenza dal 1°maggio 2023, conservano la loro validità fino al termine dello stato di emergenza;

PRECISATO quanto sopra, l'atto di concessione codice pratica **FC17T0066**, rilasciato con Determinazione Dirigenziale Arpae n 5932 del 07/11/2017, successivamente modificata con determinazione dirigenziale nr 140 del 13/01/2020 e con scadenza il 31/10/2023, ha conservato efficacia fino al **30/04/2024**;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 293 del 25/10/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'area oggetto della richiesta di rinnovo è compresa nella concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 15589 del 25/11/2013 (pratica FC09T0059) dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna al comune di Cesena per l'occupazione del torrente Cesuola;
- che, così come previsto all'art.1 comma c) del Disciplinare di Concessione di cui alla sopra citata Determinazione n.15589/2013, Arpae ha richiesto, con nota registrata al protocollo n. PG/2023/209979 in data 11/12/2023, il parere al rilascio del rinnovo al Comune di Cesena;
- che il Comune di Cesena, con nota prot 3721 del 10/01/2024 ed acquisita da Arpae al PG/2024/3605, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza a quanto richiesto dal concessionario;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 05/04/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/64459 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. Prot. 05/04/2024.0021364.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con

nostra nota del 11/12/2023 PG/2023/209988, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta CECCARELLI LUCA & C. S.A.S., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 02/08/2024, da questi acquisita al prot. nr PRFCUTG_Ingresso_00063159_20240802;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2024/210639 del 21/11/2024 l'autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, resa dai soggetti della Ditta CECCARELLI LUCA & C. S.A.S. sottoposti a verifica antimafia;
- che è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- 1 ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/210639 del 21/11/2024;
- 2 ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 29/09/2023, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

3 ha già versato a titolo di deposito cauzionale l'importo complessivo di €.1661,22 come di seguito specificato:

- €.1.316,00 sul CCP 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in data 03/11/2017;
- €.345,22 con bonifico bancario in data 08/01/2020;

CONSIDERATO che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in €. **643,02** per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento e che il richiedente ha provveduto al versamento dell'annualità 2024 in data 02/08/2024 ;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione (30/04/2024), ovvero fino al 31/12/2029;
- di poter procedere alla restituzione di quota parte del deposito cauzionale per un importo pari a €.1018,20 per adeguarlo al canone;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1 di rilasciare alla ditta CECCARELLI LUCA & C. S.A.S. (C.F. 04088000403) con sede legale in comune di Cesena (FC), il rinnovo della concessione per l'occupazione di complessivi mq. 57,93 di lastrico tombinato del torrente Cesuola in Vicolo Giovanni del Virgilio in Comune di Cesena (FC), identificata catastalmente al Foglio 125 fronte mappali 380-381-364 di detto Comune ed è rappresentata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica FC17T0066;
- 2 di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della efficacia della concessione, ovvero fino al **31/12/2029**;
- 3 di stabilire in € **643,02**, dando atto che è stato versato, il deposito cauzionale , salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e successive modifiche. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- 4 di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **643,02** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 5 di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 6 di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 7 di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
- 8 di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

- 9 di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 05/04/2024.0021364.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 05/04/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/64459;
- 10 di dare atto che il Comune di Cesena, con nota prot 3721 del 10/01/2024 ed acquisita da Arpae al PG/2024/3605, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza a quanto richiesto dal concessionario, così come previsto all'art.1 comma c) del Disciplinare di Concessione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 15589 del 25/11/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- 11 si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.
- 12 di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
- 13 di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 14 di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
- 15 di provvedere alla restituzione dell'importo di **€.1018,20** versato in eccedenza a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo;
- 16 di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della

documentazione relativa presente nel fascicolo al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio - Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it per competenza sulla restituzione di quota parte del deposito cauzionale suddetto;

- 17 che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 18 che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
- 19 che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa;e alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
- 20 che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Ceccarelli Luca & C. S.A.S. (C.F. 04088000403) con sede legale in comune di Cesena (FC) - codice pratica **FC17T0066**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di complessivi mq. 57,93 di lastrico tombinato del torrente Cesuola in Vicolo Giovanni del Virgilio in Comune di Cesena (FC), identificata catastalmente al Foglio 125 fronte mappali 380-381-364 di detto Comune. Tale area è rappresentata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione atto nr. 5932 del 07/11/2017, successivamente modificata con atto nr 140 del 13/01/2020 (30/04/2024) e avrà durata sino al **31/12/2029**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- 1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- 2 Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 643,02** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
- 3 L'importo del canone sarà rideterminato annualmente in base all'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015.

- 4 L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€.643,02;**
- 5 L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

- 1 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
- 2 All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3 Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
- 4 Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1 Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- 2 Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
- 3 Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 4 L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
- 5 Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- 6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 7 La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
- 8 Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
- 9 L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) Il Comune di Cesena, con nota prot 3721 del 10/01/2024 ed acquisita da Arpae al PG/2024/3605, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza a quanto richiesto dal concessionario, così come previsto all'art.1 comma c) del Disciplinare di Concessione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 15589 del 25/11/2013 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota n. Prot. 05/04/2024.0021364.U del 05/04/2024 e di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi,

NULLA-OSTA IDRAULICO alla concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico per occupazione di lastrico tombinato per complessivi mq 57,93 con tavolini, sedie ed ombrellone a servizio di attività di ristorazione, in Comune di Cesena (FC) in Località Capoluogo sul tombinato del Torrente Cesuola in concessione al Comune di Cesena, identificata catastalmente al foglio 125 fronte mappali 380-381. Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015, ed è subordinato all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali: Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1 la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2 é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*

- 3 *la concessione dovrà essere subordinata al parere eventualmente condizionato del Comune di Cesena in quanto concessionario del tratto tombinato del Cesuola nel Capoluogo (pratica FC09T0059);*

CONDIZIONI GENERALI

- 4 *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 5 *L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti e/o altri eventi accidentali.*
- 6 *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- 7 *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 8 *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale*

Forlì-Cesena.

- 9 *È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
- 10 *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.*
- ...omissis"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

- 1 La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
- 2 Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità di canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.